

UMAN24

LA NEWSLETTER DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE AZIENDE SICUREZZA E ANTINCENDIO

La rilevazione e l'allarme antincendio

2017
MARZO

- Punto norme
- Strumenti e metodologie di valutazione e gestione del rischio incendio
- Gli appuntamenti formativi-informativi da marzo ad aprile 2017



ASSOCIAZIONE NAZIONALE
AZIENDE SICUREZZA E ANTINCENDIO

FEDERATA



ANIMA

FEDERAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI NAZIONALI
DELL'INDUSTRIA MECCANICA VARIA ED AFFINE



CONFININDUSTRIA

IN COLLABORAZIONE CON

GRUPPO24ORE



NEWS	4
-------------	----------

APPROFONDIMENTI

ANTINCENDIO – 1	
LA RILEVAZIONE E L'ALLARME ANTINCENDIO	
<i>La possibilità di rilevare precocemente l'incendio è uno degli obiettivi primari della sicurezza antincendio.</i>	
(Dario Zanut, Il Sole 24 ORE – Antincendio24, 26 gennaio 2017)	
	17

ANTINCENDIO – 2	
STRUMENTI E METODOLOGIE DI VALUTAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO INCENDIO	
<i>La metodologia di valutazione dei rischi e misure di sicurezza antincendio sta subendo in questi ultimi anni una sensibile trasformazione.</i>	
(Dario Zanut, Il Sole 24 ORE – Antincendio24, 23 febbraio 2017)	
	24

GIURISPRUDENZA

CORTE DI CASSAZIONE – IV SEZIONE PENALE - SENTENZA 8119/2017	
IL DATORE DI LAVORO PUBBLICO PER LA SICUREZZA INDIVIDUATO NON NECESSITA DI DELEGA DI FUNZIONI	
(Aldo Monea, Il Sole 24 ORE – Pubblica Amministrazione24, 7 marzo 2017)	
	29

RASSEGNA NORMATIVA	
LA SELEZIONE DELLA G.U.R.I.	
	31

PUNTO NORME	
NORMATIVA TECNICA	
	35

L'ESPERTO RISPONDE	
	36

CALENDARIO

GLI EVENTI E GLI INCONTRI UMAN DA MARZO A GIUGNO 2017

38

CALENDARIO

GLI APPUNTAMENTI FORMATIVI-INFORMATIVI DA MARZO AD APRILE 2017

39

News



Antincendio

■ Le nuove regole di prevenzione incendi per le autorimesse

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 3 marzo 2017 è stato pubblicato il decreto ministeriale 21 febbraio 2017 recante: "Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di autorimessa".

Le nuove regole si possono applicare alle attività di autorimessa di superficie complessiva coperta superiore a 300 mq di cui all'allegato I del d.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, catalogate con il numero 75, sia esistenti sia di nuova realizzazione.

In ogni caso le nuove norme sono applicabili in alternativa a quelle specifiche contenute nei dd.mm. 1° febbraio 1986 e 22 novembre 2002.

Il nuovo decreto in sostanza aggiunge al Codice di Prevenzione Incendi (d.m. 3 agosto 2015) il capitolo V.6 – Attività di Autorimessa alla sezione V – Regole tecniche verticali.

(Il Sole 24 ORE – Tecnici24, 6 marzo 2017)

■ Milleproroghe. Rischio incendi: nuovi termini per hotel, scuole, asili e rifugi

Il provvedimento allontana la «messa a norma» di vari tipi di edifici. Nel testo finale è sfuggito l'errore sui termini per le «nuove attività»

Sedicesimo anno di proroga per l'adeguamento degli alberghi alla normativa antincendio. Slittamenti di termini anche per gli asili nido, che potranno completare il ciclo di "messa a norma" il 7 ottobre 2022. Nuove scadenze anche per il piano di adeguamento in fasi dei rifugi alpini. Un anno in più per mettersi in regola è concesso anche alle "new entries" del Dpr 151 del 2011. Si tratta di quelle attività che prima dell'entrata in vigore del regolamento del 2011 non erano comprese tra quelle soggette a controllo da parte dei Vigili del fuoco. Una proroga, quest'ultima, che appare "pasticciata" e che impatta su una trentina di attività - tra le quali i campeggi, i locali per l'intrattenimento, edifici sottoposti a tutela, i condomini, le autorimesse, gli uffici, le aerostazioni, gli interporti, le gallerie stradali, e alcuni impianti industriali -, che, per effetto della riformulazione dell'elenco delle attività controllate dai Vigili del fuoco (elenco contenuto nell'allegato I al Dpr 151 del 2011), sono state per la prima volta assoggettate a specifici obblighi di prevenzione incendi.

In fase di conversione, dunque, il decreto Milleproroghe si è arricchito di nuovi differimenti in materia antincendio, che si vanno ad aggiungere alla proroga - già contenuta nel DI - per le scuole, che avranno

tempo fino al 31 dicembre 2017 per mettere in atto le prescrizioni in materia di prevenzione e protezione dagli incendi.

Gli asili nido

Per gli asili nido slitta ancora la prima tappa del ciclo di adeguamento in fasi stabilita dal decreto del ministero dell'Interno del 16 luglio 2014. Viene prorogato al 31 dicembre 2017 il termine (scaduto lo scorso 7 ottobre) che il Dm individuava per mettere in atto un primo gruppo di adempimenti. Per le strutture (con oltre 30 presenze) ancora non in regola sul fronte antincendio, si tratta di attuare entro il 2017 un primo gruppo di prescrizioni, che riguardano, tra l'altro, i requisiti di resistenza al fuoco delle strutture portanti e delle compartimentazioni, l'adeguamento delle vie di esodo, l'organizzazione della gestione dell'emergenza e l'installazione di sistemi di illuminazione di sicurezza.

Rientrando gli asili nido tra le «new entries» del Dpr 151 del 2011, su di essi ha effetto anche la proroga riservata alle cosiddette «nuove attività». Ne deriva lo slittamento delle scadenze intermedia e finale del piano di adeguamento stabilito dal Dm 16 luglio 2014, che risultano differite rispettivamente al 7 ottobre 2019 e al 7 ottobre 2022.

Gli alberghi

Censure da Bruxelles, il varo del piano biennale "straordinario" di adeguamento (decreto del ministero dell'Interno del 16 marzo 2012), la semplificazione della normativa per le strutture di piccole e medie dimensioni e, in ultimo, l'arrivo della normativa prestazionale, non hanno fermato l'iterarsi delle proroghe per l'adeguamento alla normativa antincendio degli alberghi. Le strutture turistico-alberghiere con più di 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore della regola tecnica in materia antincendio del 1994, e in possesso dei requisiti minimi per accedere al cosiddetto piano straordinario biennale, avranno tempo fino al 31 dicembre 2017 per mettersi in regola (salvo ovviamente ulteriori proroghe di fine anno) e attuare gli adempimenti prescritti dalla normativa (Dm 9 aprile 1994).

Le nuove attività comprese nell'elenco del Dpr 151 del 2011

Slitta di un anno il termine per l'adeguamento antincendio delle attività per la prima volta sottoposte a controllo da parte dei Vigili del Fuoco per effetto della riformulazione - ad opera del Dpr del 2011 - dell'elenco delle attività obbligate a presentare una Scia antincendio. Si tratta delle cosiddette «nuove attività», esistenti al 22 settembre 2011 (data di pubblicazione del Dpr 151), il cui termine per la «messa a norma», dopo alcuni differimenti, era slittato al 7 ottobre 2016. Con la conversione del Milleproroghe la scadenza viene allontanata al 7 ottobre 2017.

L'emendamento che ha differito il termine, diventato definitivo con la conversione del Dl, contiene, però, un errore. Secondo il testo, potranno godere della proroga solo quelle attività per le quali i responsabili avranno presentato istanza per la valutazione del progetto (adempimento a cui sono obbligate solo le attività a medio e alto rischio, ossia ricadenti nelle categorie "B" e "C") entro il 1° novembre 2017. Ma, ovviamente, se il termine per l'adeguamento è fissato al 7 ottobre 2017 (entro tale data va presentata la Scia antincendio), l'esame di progetto non può avvenire il 1° novembre dello stesso anno, ossia dopo la presentazione della Scia al competente Comando provinciale dei Vigili del fuoco (o al Suap).

Comunque, la proroga al 7 ottobre 2017 impatta su un cospicuo numero di attività comprese nell'allegato I del Dpr 151 del 2011. Vi rientrano le attività non contemplate dal vecchio elenco del Dm 16 febbraio 1982, come i campeggi, le aerostazioni, gli interporti, le gallerie stradali, le metropolitane e i centri di demolizione di autoveicoli. Ed anche gli edifici e i complessi edilizi a uso terziario o industriale dove c'è promiscuità strutturale, impiantistica o delle vie di esodo.

Rientrano nella proroga anche quelle attività assoggettate per la prima volta a controllo da parte dei Vigili del fuoco per effetto di variazioni di parametri o di riformulazioni da parte del Dpr 151. Ne sono un esempio gli uffici, per i quali il limite che fa scattare l'iter di autorizzazione presso i Vigili del fuoco (o il Suap) è diventato più severo dal 2011. Se prima, infatti, il Dm del 1982 li sottoponeva al controllo dei Vigili del fuoco solo se superavano i «cinquecento addetti», ora la soglia che obbliga ad attivarsi presso il Comando provinciale è scesa a «trecento persone presenti». Allo stesso modo, la proroga riguarda anche, tra gli altri, i condomini con altezza antincendio superiore a 24 metri (il vecchio elenco del 1982 faceva riferimento all'altezza di gronda), locali di spettacolo, edifici tutelati, autorimesse, qualora - per effetto delle riformulazioni e dell'introduzione di limiti più severi di assoggettabilità - siano considerate attività di nuova introduzione da parte del regolamento del 2011.

Lo slittamento di un anno della scadenza del 7 ottobre 2016 ha conseguenze anche sulle regole tecniche verticali emanate dal ministero dell'Interno, contenenti programmi di adeguamento in fasi specifici per alcune attività. Dunque, vanno coordinate con questo nuovo termine le normative emanate per i campeggi, gli interporti, le aerostazioni, i centri di autodemolizioni e le macchine elettriche fisse che impiegano liquidi combustibili. Su queste attività il differimento ha un ampio effetto perché fa slittare tutte le tappe del ciclo di «messa a norma».

Rifugi alpini

Tra le «nuove attività» quella dei rifugi alpini costituisce un caso a sé. Per questi il Milleproroghe ha stabilito una nuova data di riferimento: il 31 dicembre 2017. È in base a questa che bisogna ora leggere i vari traguardi che per le strutture con più di 25 posti letto erano stati fissati dalla regola tecnica del 2014 (decreto del ministero dell'Interno del 3 marzo). Dunque per i rifugi il piano di adeguamento è in due fasi, con la prima da completare entro il 2017 e la seconda slittata al 31 dicembre 2019.

(Mariagrazia Barletta, Il Sole 24 ORE – Quotidiano Edilizia e Territorio, 24 febbraio 2017)



Impianti

■ **L'installazione sicura degli impianti termici nel condominio**

La normativa tecnologica relativa all'installazione è resa assai rilevante dalla normativa europea rappresentata dalla direttiva 2012/27/CE (sull'efficienza energetica che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE ed abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE), recepita nel nostro ordinamento dai decreti legislativi 4.7.2012 n. 104 e 18.7.2016 n. 141 che, in sintesi, impongono l'adeguamento degli impianti di riscaldamento degli edifici ai sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore. Inoltre nell'ambito della normativa penale di sicurezza sul lavoro la stessa Corte di Cassazione (Sez. Quarta Penale, sent. n. 52511 ud. 13 – 05- 2016, dep. il 12 –12-2016) che l'omessa installazione di un impianto di sicurezza antincendio costituisce uno degli elementi che

rappresentano la condotta omissiva tipica del reato di omicidio colposo plurimo contestato al datore di lavoro ed ai dirigenti dell'impresa al cui interno è avvenuto l'infortunio. Per di più la sentenza afferma i seguenti principi:

1 - "L'omissione o la rimozione devono essere tali da determinare pericolo per la pubblica incolumità il quale è presunto dalla legge come conseguenza della mancanza di provvidenze destinate a garantirla, senza che occorra che sia anche specificamente conseguito."

2 - "mentre in relazione alla contestazione di cui all'art. 437 c.p., risultava isolato uno specifico comportamento quello della omessa realizzazione dell'impianto automatico di rivelazione e di spegnimento, costituente misura di prevenzione secondaria, atta a segnalare e contenere l'incendio una volta verificatosi, i reati di incendio colposo e di omicidio colposo erano invece fondati su una serie imponente di omissioni cautelari di prevenzione primaria, in quanto finalizzate alla realizzazione, in via preventiva, di condizioni di lavoro sicure tali da evitare i verificarsi dello stesso evento, evidenziando pertanto il diverso rilievo causale delle diverse omissioni nell'ambito delle distinte ipotesi di reato".

Nel caso in cui l'installatore realizzi un apparecchio alimentato a gas per uso domestico o ne compia la manutenzione senza ottemperare alle regole UNI - CIG per la buona tecnica e la salvaguardia della sicurezza delle persone e lo metta ugualmente in servizio, incorre nella sanzione prevista dalla legge 6/12/1971 n. 1083 che all'art. 5 punisce con l'arresto fino a due anni o con l'ammenda da euro 103 a euro 2065 i trasgressori degli articoli 1 e 3 i quali prevedono che gli apparecchi alimentati a gas devono essere realizzati secondo le regole specifiche della buona tecnica e della sicurezza (norme denominate UNI - CIG). L'art. 1 sancisce il principio per cui tutti i materiali, gli apparecchi, le installazioni e gli impianti con gas combustibile ed uso simile devono essere realizzati secondo le regole specifiche della buona tecnica per la salvaguardia della sicurezza. Il combinato disposto degli articoli 2,3,5 puniscono con l'arresto fino a due anni o con l'ammenda da lire 200.000 a quattro milioni:

- i realizzatori, gli installatori, gli utenti di apparecchi o installazioni di impianti a gas combustibile che:
- non siano realizzate attenendosi ai canoni di sicurezza dettati dall'art. 1;
- siano alimentati da gas combustibile per uso domestico e simile che non sia dotato, fin dalla distribuzione in condotte o bombole, di un odore caratteristico e sufficiente a riconoscerne le eventuali perdite prima che si creino condizioni di pericolo;
- non siano realizzati con le regole indicate dall'art. 3 consistenti nelle norme specifiche per la sicurezza pubblicate dall'Ente Nazionale di Unificazione (UNI) in tabelle con la denominazione convenzionale UNI - CIG.

La norma sanzionatrice consiste in una contravvenzione per la cui realizzazione dell'elemento soggettivo del reato è richiesta indifferentemente la condotta colposa o dolosa (art. 42 c.p.). Tale particolarità risiede nel fatto che la contravvenzione consiste nella difesa avanzata dei beni primari che appaiono più direttamente tutelati dalla categoria del delitto che prevede il dolo quale elemento soggettivo necessario per la sua configurazione. Vale a dire che nelle contravvenzioni l'elemento oggettivo consiste nella realizzazione di condotte non particolarmente gravi le quali, però, appaiono prodromiche di reati ben più gravi. Nel caso di specie è sufficiente rilevare che la mancata osservanza delle norme UNI - CIG nella realizzazione di un impianto di riscaldamento alimentato a gas combustibile, oltre a configurare appunto la fattispecie contravvenzione, assume particolare rilievo

anticipatorio e causale del ben più grave evento consistente nella morte dell'utente, elemento oggettivo che realizza l'imputazione di omicidio colposo. Pertanto proprio al fine di allargare lo spettro inibente del reato contravvenzionale, il legislatore per la realizzazione dello stesso, oltre a prevedere ovviamente una condotta tipica, non restringe ad un elemento soggettivo esclusivo e tipico la sfera di azione dell'agente modello.

Il reato non appare rientrare nei reati propri poiché il dettato della legge non riguarda esclusivamente il solo operato dei realizzatori, installatori, manutentori, verificatori degli apparecchi alimentati a gas per uso domestico, ma riguarda anche gli utenti, attesa la riferibilità anche a loro delle norme UNI - CIG in quanto:

- la legge 1083/1971 (che all'art. 5. nei riguardi dei trasgressori usa il termine "chiunque") e le norme UNI - CIG non escludono la riferibilità agli utenti della trascuratezza delle norme specifiche per la buona tecnica e la salvaguardia della sicurezza;

- gli utenti possono avere realizzato in proprio detti impianti contravvenendo le norme UNI - CIG che, di norma, riservano alle case costruttrici ed a tecnici qualificati una determinata tipologia di interventi operativi, di installazione e di manutenzione;

- il rispetto delle norme UNI - CIG (richiamate dall'art. 3 della legge 1083/1971) relative alla progettazione, installazione, manutenzione degli impianti a gas assumono il carattere di precetto generale, penalmente sanzionato nei confronti di tutti i cittadini che in tale materia debbono attenersi alle norme primarie della buona tecnica per la sicurezza e la salvaguardia della salute umana, bene primario e tutelato dall'art. 32 della Costituzione;

- l'insieme delle norme della legge 6/12/1971 n. 1083 avvera per il cittadino il precetto generale in materia di sicurezza che in caso di violazione pone le basi del suo concorso causale nell'evento dannoso ai sensi dell'art. 40 c.p. per cui: "non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo."

(Giulio Benedetti, Il Sole 24 ORE – Quotidiano del Condominio, 1 marzo 2017)

■ La conformità degli impianti tra Di.Co. e Di.Ri.

A più di otto anni dalla pubblicazione del D.M 37/2008, molte volte si equivoca ancora sulla conformità degli impianti.

Il Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 22.01.2018 n. 37 (G.U.R.I. n. 61 del 12.03.2008), intitolato " Regolamento concernente l'attuazione dell'art. 11-quattordicesimo, comma 13 lettera a), della legge 248 del 02.12.2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici" , entrato in vigore il 27.03.2008, costituisce evoluzione e aggiornamento della già nota legge 46/1990, riportante Norme per la Sicurezza degli Impianti.

La Dichiarazione di Conformità – Di.Co.

La dichiarazione di conformità, prevista all'art. 7 del precitato decreto, deve essere rilasciata, alla fine dei lavori, dall'impresa installatrice – abilitata, su apposito modello, nel caso di nuovo impianto, trasformazione di impianto, ampliamento di impianto, manutenzione straordinaria.

Il rilascio della Dichiarazione di Conformità, costituisce un documento impegnativo, in quanto l'impresa installatrice attesta la rispondenza alle disposizioni legislative ed alle norme tecniche (vedasi norme CEI-UNI ecc..), la funzionalità e la sicurezza dell'impianto realizzato.

La dichiarazione di conformità deve contenere una serie di allegati e cioè:

-Progetto, in edizione COME ESEGUITO / AS BUILT (schemi, specifiche, classificazione ambienti, ecc..) che in alcuni casi può essere redatto dal Responsabile Tecnico dell'impresa, mentre in altri casi deve essere redatto da un professionista abilitato ed iscritto ad Albo professionale.

-Relazione con tipologia dei materiali utilizzati (condutture, apparecchiature, ecc..).

-Riferimento a precedenti dichiarazioni di conformità con attestazione di congruità tra lo stato pregresso e quello realizzato.

-Copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali

I Requisiti tecnico-professionali dell'impresa installatrice e gli obblighi di progetto

Bisogna precisare che, prima dell'installazione, gli impianti devono essere “progettati”.

Per la progettazione esistono due percorsi:

-Oltre determinate soglie (definite all'art. 5 del D.M. 37/2008), il progetto deve essere redatto da professionista abilitato iscritto ad Albo professionale nell'ambito delle specifiche competenze.

-Sotto le soglie, il progetto, che deve essere comunque predisposto, può essere redatto dal Responsabile tecnico dell'impresa installatrice.

Per eseguire gli impianti l'impresa deve essere “abilitata”: si considera abilitata, quando sono soddisfatte le seguenti condizioni:

I) L'impresa deve essere iscritta all'Albo provinciale delle imprese artigiane (se trattasi di ditta individuale) oppure al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria e Agricoltura.

II) L'imprenditore individuale oppure il legale rappresentante ovvero il Responsabile tecnico da essi preposto, con atto formale, è in possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso una università statale o legalmente riconosciuta.

b) diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo, con specializzazione relativa al settore di attività degli impianti, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, seguiti da un periodo di inserimento di almeno due anni presso un'impresa del settore, ecc...

c) titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente, in materia di formazione professionale, previo periodo di inserimento di almeno quattro anni consecutivi, alle dirette dipendenze di impresa del settore, ecc...

d) prestazione lavorativa svolta alle dirette dipendenze di impresa abilitata per almeno tre anni, ecc....

La Dichiarazione di Rispondenza – Di.Ri.

La dichiarazione di rispondenza, rappresenta un'opzione per gli impianti eseguiti prima dell'entrata in vigore del 27.03.2008 (data di entrata in vigore del D.M. 37/2008), quando la dichiarazione di conformità non sia stata prodotta o non sia più reperibile.

In questi casi, la Dichiarazione di Rispondenza assume la stessa rilevanza della Dichiarazione di Conformità.

Come per la progettazione degli impianti, anche la Dichiarazione di Rispondenza, può seguire due percorsi:

-Oltre determinate soglie (definite all'art. 5 del D.M. 37/2008), la Dichiarazione di Rispondenza deve essere redatto da professionista abilitato, iscritto da almeno cinque anni, ad Albo professionale nell'ambito delle specifiche competenze.

-Sotto le soglie, può essere redatta da un soggetto che ricopre da almeno cinque anni, il ruolo di Responsabile tecnico dell'impresa installatrice.

Evidentemente, in entrambi i casi, per redigere la Di.Ri. occorre svolgere ispezioni ed accertamenti sull'impianto per verificare i requisiti essenziali di funzionalità e sicurezza.

Al pari della Di.Co., alla Di.Ri. devono essere allegati:

-Schema di impianto in edizione COME ESEGUITO / AS BUILT (schemi unifilari, funzionali, topografici, ecc..)

-Relazione con tipologia dei materiali utilizzati (condutture, apparecchiature, ecc..).

Nella sostanza, la Di.Co. e la Di.Ri., attestano la conformità e come tali devono descrivere come è stato realizzato l'impianto e quali norme tecniche sono state seguite.

Solo per gli impianti realizzati prima della data di entrata in vigore della legge 46/90 (13 marzo 1990), la conformità si riferisce alla verifica di requisiti minimi ed essenziali per la sicurezza elettrica.

Ambito di applicazione della Di.Ri

Le verifiche per la redazione della Di.Ri. si possono applicare a tutti gli impianti rientranti nell'ambito di applicazione del D.M. 37/2008 e cioè:

a) -impianti elettrici di energia all'interno degli edifici;

b) - impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere (dati, tvcc, antintrusione, ecc..);

c) -impianti di riscaldamento, climatizzazione, evacuazione prodotti della combustione, ventilazione forzata dei locali (VMC Ventilazione meccanica controllata, ecc.);

- d) -impianti idrici di adduzione dell'acqua potabile e scarico acque meteoriche ed usate;
- e) -impianti di adduzione del gas (metano, gpl, ecc.), compreso l'evacuazione prodotti della combustione, e la ventilazione dei locali;
- f) -impianti di sollevamento di persone o cose per mezzo di ascensori, montacarichi, scale mobili e simili;
- g) -impianti di protezione antincendio (reti di idranti, sprinkler, estinzione a gas, rivelazione incendio, ecc..)

Evidentemente le ispezioni e gli accertamenti volti al rilascio della Di.Ri. devono comprendere l'analisi del tipo di ambiente, la posa delle condutture, la dislocazione dei componenti, il tipo di materiale utilizzato, ecc.. in base alle specifiche norme.

Ad esempio per gli impianti di adduzione gas, occorre verificare le condizioni e la tenuta dell'impianto, i sistemi di ventilazione dei locali, l'evacuazione dei prodotti di combustione, mentre per gli impianti elettrici di energia, occorre esaminare tipo di ambiente e relativi rischi (elettrico, sovratensioni, posa delle condutture, protezione contro il corto-circuito ed il sovraccarico, protezione contro i contatti diretti, protezione contro i contatti indiretti, ecc...).

Omologazione di impianto elettrico e adempimenti INAIL per i datori di lavoro

Nei luoghi di lavoro, gli impianti elettrici, sono soggetti a specifico adempimento, finalizzato al controllo del rischio elettrico, con particolare riguardo alla scossa elettrica per gli addetti che utilizzano apparecchi e/o apparati elettrici –elettronici.

La dichiarazione di conformità, rilasciata a fine lavori ai sensi dell'art. 7 del precitato Decreto, secondo il Modello predisposto dal Ministero dello Sviluppo Economico il 19 maggio 2010, oppure la Di.Ri. rilasciata ai sensi del comma 6) dell'art. 7, costituiscono omologazione di impianto anche ai fini della sicurezza elettrica.

A completamento di quanto sopra, si ripota che l'art. 2 < Messa in esercizio e omologazione di impianto >, del D.P.R. 22 ottobre 2001 n. 462 “Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti pericolosi”, prevede quanto segue:

1. La messa in esercizio degli impianti elettrici di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche non può essere effettuata prima della verifica eseguita dall'installatore che rilascia la dichiarazione di conformità ai sensi della normativa vigente. La dichiarazione di conformità equivale a tutti gli effetti ad omologazione dell'impianto.
2. Entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell'impianto, il datore di lavoro invia la dichiarazione di conformità all'ISPEL ed all'ASL o all'ARPA territorialmente competente.
3. Nei comuni singoli o associati ove è attivato lo sportello unico per le attività produttive SUAP, il datore di lavoro invia la dichiarazione di conformità al suddetto.

La legge 30 luglio 2010, n. 122 di conversione con modificazioni del D.L. 78/2010, ha previsto l'attribuzione all'INAIL di tutte le funzioni già svolte dall'ISPESL tra le quali anche quelle relative alle attività di verifica degli impianti elettrici di cui al DPR 462/2001.

Compravendita di immobili: rogito e cessione

Prima del 25.06.2008, la norma prevedeva l'obbligo, al momento del trasferimento dell'immobile, di consegnare la documentazione attestante la conformità degli impianti (Di.Co. oppure Di.Ri.) e la clausola di garanzia con cui il proprietario / venditore assumeva su di sé la responsabilità, in merito a funzionalità e sicurezza degli impianti.

L'articolo 13 del D.M.37/2008, prevede: i proprietari di immobili conservano la documentazione tecnica- amministrativa, nonché il libretto di uso e manutenzione e, in caso di trasferimento dell'immobile, a qualsiasi titolo, la consegnano all'avente causa.

L'atto di trasferimento riporta la garanzia del venditore in ordine alla conformità degli impianti alla vigente normativa in materia di sicurezza e contiene in allegato, salvo espressi patti contrari, la dichiarazione di conformità, ovvero la dichiarazione di rispondenza.

Copia della stessa documentazione è consegnata anche al soggetto che utilizza, a qualsiasi titolo, l'immobile.

Di fatto, in sede di rogito, non è obbligatorio allegare la dichiarazione di conformità, ma è comunque opportuno specificare nell'atto lo stato degli impianti e la loro rispondenza.

(Antonio De Marco, Il Sole 24 ORE – Quotidiano del Condominio, 23 febbraio 2017)



Sicurezza sul lavoro

■ Il nuovo modello OT24 per il 2017

Arrivano i chiarimenti dell'Inail per la compilazione dell'istanza relativa al modello OT24/2017 in merito alle sezioni A e B.

La Nota Operativa è la n. 4131 del 24 febbraio 2017, che recepisce le numerose istanze di chiarimento presentate da diverse Direzioni Regionali Inail proprio sulla predisposizione delle sezioni A e B del modello OT24/2017. In risposta a tali segnalazioni, l'istituto precisa che le aziende sono tenute a compilare un'unica istanza, la quale, però, si può riferire a tutte le Pat, qualora si compilino le sezioni A, B e D, ovvero a singole Pat qualora si compilino le sezioni C ed E. Rispetto a queste ultime due sezioni, inoltre, sono attribuibili punteggi differenti a seconda del settore produttivo di appartenenza dell'azienda. Evidentemente, se una Pat comprende più voci di tariffa, il punteggio è predeterminato automaticamente in relazione al settore produttivo che denota il punteggio più elevato. Infatti, a titolo esemplificativo, nella sezione C-5, che tratta il caso del “quasi infortunio” (ovvero quell'evento correlato al lavoro che, sebbene potenzialmente potesse, non ha dato luogo a lesioni o malattie), se sono presenti più voci di tariffa, il sistema automaticamente valorizza la casella con il punteggio più alto, che ricomprende tutte le voci.

Veniamo al focus circa le sezioni A e B, che hanno reso necessaria la pubblicazione della Nota n. 4131: la sezione A è relativa agli interventi adottati in ambito di sistemi di gestione della sicurezza e salute sul luogo di lavoro e, nello specifico, ad interventi di tipo trasversale e di portata generale che hanno effetti migliorativi sull'azienda considerata come complesso, e su tutte le Pat. A livello procedurale, dato che i sistemi di gestione della sicurezza e i relativi modelli organizzativi devono essere implementati a livello aziendale, non è possibile selezionare le singole Pat, ma le stesse vengono considerate nella loro totalità.

In secondo luogo, per raggiungere il punteggio 100, gli interventi devono essere selezionati unicamente nella sezione B, ospitante quelli relativi alla Responsabilità sociale, nell'ordine di 45 interventi relativi ad aspetti diversi.

Un ulteriore elemento da considerare relativo al modello OT24/2017 riguarda la possibilità di classificare gli interventi in base alla loro applicabilità all'azienda nel complesso (TG sono gli interventi trasversali generali e SG sono gli interventi settoriali generali), e l'evidenziazione che gli interventi indicati nelle sezioni A e B, essendo trasversali generali, producono effetti su tutte le Pat.

Rispetto al punto A-1, e al caso del trasferimento per fusione, incorporazione, scissione, cessione o conferimento, il soggetto subentrante conserva l'esperienza statistica maturata e l'anzianità, che confluiscono nel cliente di arrivo.

Rispetto al punto E-8, viene riconosciuta la possibilità di acquisire un sistema uomo a terra con la formula del leasing o noleggio, purché venga allegata la documentazione relativa alla disponibilità del sistema.

(Massimo Braghin, Il Sole 24 ORE – Quotidiano del Lavoro, 2 marzo 2017)

■ **La denuncia di infortuni: quali obblighi dopo le ultime proroghe**

Con l'articolo 21 del D.Lgs. 151/2015, uno dei decreti attuativi del Jobs Act, a partire dal 23 dicembre 2015 è stato abrogato l'obbligo di tenuta del registro infortuni. Con decreto del Ministero del Lavoro n. 183/2015, è stato disposto a 6 mesi dalla data istitutiva del Sistema informativo nazionale per la prevenzione - SINP (e quindi a partire dal 12 aprile 2017) l'obbligo di comunicare entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico l'infortunio con prognosi compresa tra 1 e 3 giorni oltre quello dell'evento. Con l'approvazione il 23 febbraio u.s. del cosiddetto "Milleproroghe" questo obbligo di comunicazione viene rinviato di ulteriori 6 mesi, decorrendo quindi dal 12 ottobre 2017.

Nel frattempo l'INAIL ha attivato un nuovo applicativo denominato "Cruscotto infortuni", mediante il quale è possibile, da parte degli Organi ispettivi dell'Inail, delle Aziende sanitarie locali e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, consultare gli infortuni occorsi a partire dal 23 dicembre 2015. Questo applicativo è accessibile anche ai datori di lavoro, agli eventuali soggetti delegati e agli intermediari del datore di lavoro, per la dovuta consultazione, ai fini, se non altro, del corretto adempimento dell'obbligo di valutazione degli infortuni aziendali da condurre in occasione della riunione annuale di cui all'art. 35 del D.Lgs. 81/08.

Al momento quindi sussistono i seguenti obblighi:

Impresa già esistente al 22 dicembre 2015	<p>Conservazione del registro infortuni per 4 anni, quindi fino al 22 dicembre 2019.</p> <p>Possibili controlli per verifica di eventi verificatisi ante 23 dicembre 2015.</p>
Impresa costituita il 23 dicembre 2015 e successivamente	Nessun obbligo di acquisto, vidimazione, conservazione, tenuta a disposizione, del registro infortuni.
Tutte le imprese dal 23 dicembre 2015	Nessun obbligo di compilazione del registro infortuni.
	Accesso al “Cruscotto infortuni” dal portale www.inail.it nella sezione “Denuncia di infortunio e malattia professionale”, anche ai fini della valutazione dell’andamento infortunistico aziendale in sede di riunione annuale ex art. 35 del D.Lgs. 81/08.
	Obbligo di comunicazione in via telematica ad INAIL degli infortuni sul lavoro che comportano un’assenza di tre giorni oltre a quello dell’evento (sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.096 a euro 4.932 – possibile l’estinzione agevolata in seguito a regolarizzazione ai sensi dell’art. 301-bis del D.Lgs. 81/08).
Tutte le imprese dal 12 ottobre 2017	Obbligo di comunicazione in via telematica ad INAIL, a fini statistici e informativi, degli infortuni sul lavoro che comportano un’assenza da uno a tre giorni oltre a quello dell’evento (sanzione amministrativa pecuniaria da euro 548 a euro 1.972,8 – possibile l’estinzione agevolata in seguito a regolarizzazione ai sensi dell’art. 301-bis del D.Lgs. 81/08).
Tutte le imprese dal 22 marzo 2016	Il datore di lavoro trasmette all’INAIL la comunicazione di infortunio entro 2 giorni dal ricevimento della notizia (e della malattia entro 5 giorni), con riferimento ai dati del certificato medico.
	Se l’infortunato è il datore di lavoro artigiano, il certificato medico è sufficiente ad attivare il processo.
	Il datore di lavoro non deve più comunicare alle autorità di PS la notizia di infortunio mortale o con prognosi superiore a 30 giorni.
Tutti i medici di prima assistenza dal 22 marzo 2016	Trasmettono a INAIL il certificato medico per infortunio o malattia professionale.

INAIL dal 22 marzo 2016	Trasmette alle autorità di PS la notizia di infortunio mortale o con prognosi superiore a 30 giorni.
	Trasmette all'Ispettorato Nazionale del Lavoro, per la sede competente, la notizia di infortunio mortale o con prognosi superiore a 30 giorni, per consentire l'attivazione delle relative inchieste.

(Emanuela Dal Santo, Il Sole 24 ORE – Tecnici24, 27 febbraio 2017)

■ **Uso dei tachigrafi: la corretta formazione evita la responsabilità dell'impresa**

La circolare del ministero delle Infrastrutture e Trasporti 13 febbraio 2017, prot. n. 2720 R.U. contiene le necessarie disposizioni esplicative ed applicative riferite al decreto dirigenziale prot. 215 del 12 dicembre scorso, emanato dal medesimo Dicastero, avente ad oggetto la regolamentazione dei corsi di formazione curati dalle imprese di autotrasporto (in c/o terzi ed in proprio) circa il corretto utilizzo dei tachigrafi digitali ed analogici da parte dei loro dipendenti.

L'onere per le imprese di garantire la necessaria formazione circa l'uso di tali apparecchiature deriva dall'articolo 33 del regolamento (UE) n. 165/2014, in vigore dal 2 marzo 2016, il quale stabilisce altresì (comma 3) la generica responsabilità delle imprese di trasporto per le infrazioni commesse dai loro conducenti. Trattasi di responsabilità oggettiva che viene tuttavia temperata, sempre a mente dell'ultimo periodo della norma citata, richiamando la facoltà degli Stati membri di limitare la responsabilità dell'impresa all'infrazione della norma che impone di garantire ai propri conducenti formazione e istruzioni adeguate per quanto riguarda il buon funzionamento dei tachigrafi.

In altre parole, si può limitare la responsabilità oggettiva della impresa per le infrazioni commesse dai propri conducenti ove quest'ultima assolva correttamente all'obbligo formativo nei loro confronti. Restano naturalmente ferme le altre principali ipotesi sanzionatorie, sempre direttamente riferibili all'impresa a causa della loro rilevanza, configurabili nei casi di retribuzione del conducente erogata in base alle distanze percorse e/o al volume delle merci trasportate. Il decreto dirigenziale di cui in premessa assolve precisamente al compito di individuare un quadro di regole certe ed uniformi per l'erogazione dei corsi di formazione e le connesse modalità di istruzione dei conducenti nonché regole e tempistiche certe per l'esercizio dell'attività di vigilanza e controllo da parte delle imprese. È bene evidenziare che tale formazione non costituisce un obbligo per la impresa ma, per quanto sopra argomentato, un onere il cui assolvimento è fortemente consigliabile.

Destinatari dei corsi di formazione sono i conducenti che prestano servizio, a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto di lavoro, a favore di imprese che utilizzano veicoli soggetti all'obbligo di installazione del tachigrafo. I corsi potranno essere erogati da specifici soggetti in possesso dei requisiti richiesti (articolo 3 del decreto): ad esempio le autoscuole, gli enti accreditati allo svolgimento dei corsi di formazione professionale di 150 ore per il trasporto di viaggiatori e di merci per conto di terzi, e le stesse imprese di autotrasporto purché aventi in organico almeno 35 dipendenti con qualifica di conducente assunti con contratto a tempo indeterminato. I corsi dovranno avere durata non inferiore a 8 ore complessive, eventualmente suddivisi in moduli su più giornate, ciascuno di durata non

inferiore a 2 ore. Al termine del corso viene rilasciato dal soggetto erogatore un apposito certificato individuale di partecipazione (in tre copie, una delle quali per l'impresa che ha avviato il partecipante al corso di formazione), avente una validità di cinque anni dalla data di emissione.

Circa gli oneri di istruzione, si precisa (articolo 7) che essi attengono all'obbligo in capo all'impresa di impartire ai conducenti le indicazioni necessarie per assicurare il pieno rispetto dei precetti regolamentari. Le istruzioni possono essere impartite verbalmente, ma è consigliabile la forma scritta a fini probatori in caso di verifiche, accertamenti o contestazioni. A tal fine le imprese forniscono ai conducenti un documento, redatto in forma libera e da questi controfirmato, contenente le norme di comportamento alle quali i conducenti dovranno attenersi per garantire il rispetto della normativa sociale in materia di tempi di guida e di riposo e circa il corretto uso del tachigrafo.

Infine, circa l'adempimento delle attività di controllo da parte dell'impresa, il decreto prescrive l'adozione di una procedura di verifica standard da attivare all'atto dello "scarico" della memoria del tachigrafo (operazione da eseguire al massimo ogni novanta giorni). La verifica consiste nella analisi approfondita dell'attività del conducente e nella conseguente redazione di un resoconto, debitamente controfirmato dal conducente medesimo, da conservare per almeno un anno dalla data di redazione.

(Antonio Carlo Scacco, Il Sole 24 ORE – Quotidiano del Lavoro, 21 febbraio 2017)

Approfondimenti

Antincendio - 1

La rilevazione e l'allarme antincendio

(Dario Zanut, *Il Sole 24 ORE – Antincendio24*, 26 gennaio 2017)

La possibilità di rilevare precocemente l'incendio è uno degli obiettivi primari della sicurezza antincendio.

17

Gli impianti di rilevazione e segnalazione allarme incendi consentono di rivelare un principio di incendio, per attivare le azioni misure protettive (es. impianti automatici di controllo o estinzione, compartimentazione, evacuazione di fumi e calore, ecc.) e gestionali (es. piano e procedure di emergenza e di esodo).

I sistemi automatici di rivelazione hanno la funzione di rivelare automaticamente, mentre i sistemi fissi di rivelazione permettono una segnalazione in caso di incendio rivelato direttamente dall'uomo.

I componenti principali dei sistemi fissi automatici di rivelazione d'incendio sono specificati nella UNI EN 54-1 e devono in ogni caso comprendere:

- rivelatori automatici d'incendio;
- punti di segnalazione manuale;
- centrale di controllo e segnalazione;
- apparecchiatura di alimentazione;
- dispositivi di allarme incendio;

Oltre a tali componenti possono essere collegate al sistema le funzioni:

- trasmissione e ricezione dell'allarme incendio;
- trasmissione e ricezione dei segnali di guasto;
- comando a sistema automatico o attrezzatura di protezione contro l'incendio.

La progettazione – Le norme di riferimento

Gli impianti rivelazioni incendi devono essere progettati dall'esperto antincendio sulla base di una corretta valutazione dei rischi e delle azioni di protezione necessarie, prendendo in considerazione:

- la tipologia dell'incendio da individuare (velocità, prodotti di combustione ecc.);
- la zona dove principio di incendio si sviluppa rispetto all'intera attività sorvegliata;
- le modalità di gestione dell'allarme (tempi di intervento, modalità di primo intervento);
- le azioni finalizzate alla protezione (es. chiusura di porte, di serrande, attivazione di sistemi ecc.)

Gli impianti devono essere progettati, realizzati e mantenuti a regola d'arte secondo quanto prescritto dalle specifiche regolamentazioni, dalle norme di buona tecnica e dalle istruzioni fornite dal fabbricante, ed in particolare:

UNI EN 54-1 "Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio - Parte 1: Introduzione";

UNI EN 54-13 "Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio - Parte 13 - Valutazione della compatibilità dei componenti di un sistema"

UNI 9795 – "Sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme d'incendio - Progettazione, installazione ed esercizio";

UNI 11224 "Sistemi fissi di rivelazione e di segnalazione allarme d'incendio – Controllo iniziale e manutenzione dei sistemi di rivelazione incendi";

UNI ISO 7240-19 "Sistemi fissi di rivelazione e di segnalazione allarme d'incendio: Progettazione, installazione, messa in servizio, manutenzione ed esercizio dei sistemi di allarme vocale per scopi di emergenza".

Nel contesto normativo italiano, le principali normative e linee guida per la scelta ed installazione di questi impianti sono di seguito indicate:

Per i luoghi di lavoro il d.m. 10 marzo 1998 - Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro - Allegato IV misure per la rivelazione e l'allarme in caso di incendio;

In singole norme tecniche di prevenzione incendi (es. alberghi, attività commerciali, scuole cc.).

Recentemente, con il d.m. 3 Agosto 2015 al Capitolo S.7 – Rilevazione ed allarme, sono state introdotte linee guida e criteri tecnici di prevenzione incendi uniformi, di seguito riportati:

Livello di prestazione	Criteri di attribuzione
I	<p>Attività dove siano verificate tutte le seguenti condizioni: profili di rischio: - Rvita compresi in A1, A2, Ci1, Ci2, Ci3; - Rbeni pari a 1; - Rambiente non significativo;</p> <p>attività non aperta al pubblico; densità di affollamento non superiore a 0,2 persone/m²; non prevalentemente destinata ad occupanti con disabilità; tutti i piani dell'attività situati a quota compresa tra -5 m e 12 m; superficie lorda di ciascun compartimento non superiore a 4000 m²; carico di incendio specifico qf non superiore a 600 MJ/m²; [1] non si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantità significative; non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio.</p>
II	<p>Attività dove siano verificate tutte le seguenti condizioni: profili di rischi - Rvita compresi in A1, A2, B1, B2, Ci1, Ci2, Ci3; - Rbeni pari a 1; - Rambiente non significativo;</p> <p>densità di affollamento non superiore a 0,7 persone/m²; tutti i piani dell'attività situati a quota compresa tra -10 m e 54 m; carico di incendio specifico qf non superiore a 600 MJ/m²; [1] non si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantità significative; non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio.</p>
III	Attività non ricomprese negli altri criteri di attribuzione.
IV	In relazione alle risultanze della valutazione del rischio nell'ambito e in ambiti limitrofi della stessa attività (es. attività con elevato affollamento, attività con geometria complessa o piani interrati, elevato carico di incendio specifico qf, presenza di sostanze o miscele pericolose in quantità significative, presenza di lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio, ...).
[1] Per attività di civile abitazione: carico di incendio specifico qf non superiore a 900 MJ/m ² .	

Livello di prestazione	Descrizione
I	La rivelazione e allarme incendio è demandata agli occupanti.
II	Segnalazione manuale e sistema d'allarme esteso a tutta l'attività.
III	Rivelazione automatica estesa a porzioni dell'attività, sistema d'allarme, eventuale avvio automatico di sistemi di protezione attiva.
IV	Rivelazione automatica estesa a tutta l'attività, sistema d'allarme, eventuale avvio automatico di sistemi di protezione attiva.

S.7.4 Soluzioni progettuali conformi

Per la rivelazione e allarme incendio demandata dagli occupanti di cui al livello di prestazione I, deve essere codificata, nelle procedure di emergenza previste dalla normativa vigente, idonea procedura finalizzata al rapido e sicuro allertamento degli occupanti.

Sono considerate soluzioni conformi, per i livelli di prestazione II, III e IV, gli impianti progettati, installati e gestiti in conformità alla vigente regolamentazione e alle norme e documenti tecnici adottati dall'ente di normazione nazionale.

Le soluzioni conformi sono descritte in relazione alle funzioni previste dalle norme adottate dall'ente di normazione nazionale e riportate nelle tabelle S.7-3 e S.7-4.

A, Rivelazione automatica dell'incendio

B, Funzione di controllo e segnalazione

D, Funzione di segnalazione manuale

L, Funzione di alimentazione

C, Funzione di allarme incendio

E, Funzione di trasmissione dell'allarme incendio

F, Funzione di ricezione dell'allarme incendio

G, Funzione di comando del sistema o attrezzatura di protezione contro l'incendio

H, Sistema o impianto automatico di protezione contro l'incendio

J, Funzione di trasmissione dei segnali di guasto

K, Funzione di ricezione dei segnali di guasto

M, Funzione di controllo e segnalazione degli allarmi vocali

N, Funzione di ingresso e uscita ausiliaria

O, Funzione di gestione ausiliaria (building management)

Per la corretta progettazione, installazione ed esercizio di un impianto deve essere prevista, in conformità alla vigente regolamentazione e alle norme adottate dall'ente di normazione nazionale, la verifica della compatibilità e della corretta interconnessione dei componenti, compresa la specifica sequenza operativa delle funzioni da svolgere.

Devono inoltre essere soddisfatte le prescrizioni tecniche aggiuntive indicate nella tabella S.7-5, se pertinenti secondo valutazione del rischio d'incendio.

Livello di prestazione	Aree sorvegliate	Funzioni minime degli IRAI		Funzioni di evacuazione allarme	Funzioni di avvio protezione attiva e arresto altri impianti
		Funzioni principali	Funzioni secondarie		
I	-	[1]		[2]	[3]
II	-	B,D,L,C,		[5]	[3]
III	[8]	A,B,D,L,C	E,F,G,H [4]	[5]	[3] o [7]
IV	Tutte	A,B,D,L,C	E,F,G,H,M,N,O	[5] e [6]	[7]

[1] Non sono previste funzioni, la rivelazione e l'allarme sono demandate agli occupanti.

[2] L'allarme è trasmesso tramite segnali convenzionali codificati nelle procedure di emergenza (es. a voce, suono di campana, accensione di segnali luminosi, ...) comunque percepibili da parte degli occupanti.

[3] Demandate a procedure operative nella pianificazione d'emergenza.

[4] Non previste ove l'avvio dei sistemi di protezione attiva ed arresto altri impianti sia demandato a procedure operative nella pianificazione d'emergenza

[5] Con dispositivi di diffusione visuale e sonora o altri dispositivi adeguati alle capacità percettive degli occupanti ed alle condizioni ambientali (es. segnalazione di allarme ottica, a vibrazione, ...).

[6] Per elevati affollamenti, geometrie complesse, sia previsto sistema EVAC secondo norme adottate dall'ente di normazione nazionale.

[7] Automatiche su comando della centrale o mediante centrali autonome di azionamento (asservite alla centrale master).

[8] Spazi comuni, vie d'esodo e spazi limitrofi, aree dei beni da proteggere, aree a rischio specifico.

Qualora i livelli di prestazione per rivelazione ed allarme siano impiegati esclusivamente al fine della salvaguardia dei beni caratterizzati da presenza occasionale e di breve durata di personale addetto, possono essere omesse le prescrizioni della tabella S.7-5 dedicate esclusivamente alla salvaguardia degli occupanti (es. sistema EVAC).

S.7.4.2 Soluzioni alternative

1. Sono ammesse soluzioni alternative per i livelli di prestazione II, III e IV.
2. Al fine di dimostrare il raggiungimento del collegato livello di prestazione il progettista deve impiegare uno dei metodi di cui al paragrafo G.2.6.

S.7.5 Indicazioni complementari – La progettazione, installazione, collaudo

1. Per l'installazione e la modifica sostanziale degli impianti deve essere redatto un progetto, elaborato secondo la regola dell'arte.

Qualora il progetto dell'impianto sia elaborato secondo una norma adottata da un ente di normalizzazione nazionale o europeo, lo stesso deve essere a firma di tecnico abilitato.

Qualora il progetto dell'impianto sia elaborato secondo le norme o i documenti tecnici elencati nel seguito, lo stesso deve essere a firma di professionista antincendio:

- norme o documenti tecnici adottati da organismi non europei riconosciuti nel settore antincendio, norme internazionali trasposte a livello nazionale, documenti tecnici adottati da un ente di normalizzazione europea, fatti salvi gli obblighi connessi all'impiego di prodotti soggetti a normativa comunitaria di armonizzazione. Il progetto dell'impianto deve essere a firma di professionista antincendio anche in caso di impiego di prodotti o tecnologie di tipo innovativo di cui al paragrafo G 2.6.

Le norme o i documenti tecnici di cui al comma 3 devono essere applicate in ogni loro parte, evidenziandone specificatamente l'idoneità della realizzazione, compreso l'utilizzo dei componenti necessari al corretto funzionamento dell'impianto.

I parametri impiegati per la progettazione degli impianti sono individuati dai soggetti responsabili della valutazione del rischio di incendio e della progettazione. I responsabili dell'attività hanno l'obbligo di mantenere le condizioni che sono state valutate per l'individuazione dei parametri di progetto.

Ai fini della valutazione del progetto antincendio dell'attività, prevista dalla normativa vigente, gli impianti devono essere documentati dalla specifica dell'impianto che si intende realizzare o modificare

sostanzialmente. La specifica dell'impianto deve essere a firma di tecnico abilitato nel caso di cui al comma 2 o di professionista antincendio nel caso di cui al comma 3.

2. Al termine dei lavori di installazione degli impianti devono essere forniti, al responsabile dell'attività, oltre a quanto già previsto dalla normativa vigente, il progetto dell'impianto, la documentazione finale richiamata dalla norma impiegata per la progettazione e installazione dello stesso, nonché il relativo manuale d'uso e manutenzione.

Strumenti e metodologie di valutazione e gestione del rischio incendio

(Dario Zanut, *Il Sole 24 ORE – Antincendio24*, 23 febbraio 2017)

La metodologia di valutazione dei rischi e misure di sicurezza antincendio sta subendo in questi ultimi anni una sensibile trasformazione.

Al corpus normativo composto dalle classiche e specifiche normative emanate dal Ministero dell'interno – Vigili del Fuoco con singoli provvedimenti amministrativi (Decreti, Circolari ecc.), con l'entrata in vigore del d.m. 3 agosto 2015 sono state affiancate nuove metodologie di valutazione (chiamate anche regole tecniche orizzontali – RTO) e correlate specifiche regole tecniche verticali.

24

Alcune norme verticali (Es. Uffici, Alberghi ed in uscita Autorimesse) sono già state emanate. In questo momento, quindi, sono disponibili per il progettista antincendio diverse possibilità e metodologie, che verranno di seguito descritte:

Applicazione di norme per le attività soggette

Si tratta del procedimento “tradizionale” di adeguamento.

Per le attività normate, secondo le indicazioni della specifica regola tecnica verticale, la determinazione dei rischi incendi incendio e conseguenti livelli di sicurezza viene effettuata dal normatore, attraverso la definizione di regole ed obiettivi precisi correlati alle tipologie attività ed alle condizioni in cui si trovano, (nuove attività, esistenti ecc.).

I livelli di prestazione da garantire per ciascuna misura antincendio sono determinati, nella regola tecnica verticale, in funzione di parametri oggettivi (es. numero degli occupanti, quota dei piani, quantità di sostanze e miscele pericolose, ecc.).

Nelle regole tecniche verticali possono essere descritte eventuali soluzioni progettuali complementari o sostitutive, oppure semplici prescrizioni aggiuntive, specifiche per la tipologia di attività.

Le normative esistenti spesso sono molto datate e strutturate, come spesso accade nel nostro paese, per il rischio massimo, quindi con prescrizioni spesso importanti ed impegnative, non correlate su effettivi livelli di rischio connessi alla dimensione dell'attività.

Quindi, l'applicazione della norma potrebbe apparire agevole, ma nei fatti spesso richiede una applicazione rigida o essere di difficile applicazione in situazioni esistenti e/o con vincoli particolari.

Sono previste possibilità di deroga, regolamentate all'art.7 del d.P.R. 1° agosto 2011, n.151, che richiedono tuttavia soluzioni alternative spesso gravose e procedure lunghe e complesse.

Applicazione a seguito entrata in vigore del d.m. 3 agosto 2015

Con l'entrata in vigore del d.m. 3 agosto 2015 sono state affiancate nuove metodologie di valutazione (chiamate anche regole tecniche orizzontali – RTO) ed emanate specifiche regole tecniche verticali.

Progettazione antincendio delle attività non normate

Per le attività non normate deve essere effettuata la valutazione del rischio di incendio seguendo la seguente metodologia:

- a. individuazione dei pericoli di incendio attraverso l'indicazione di elementi che permettono di individuare i pericoli stessi presenti nell'attività;
- b. descrizione delle condizioni ambientali nelle quali i pericoli sono inseriti;
- c. identificazione e descrizione del rischio incendio caratteristico della specifica attività tramite attribuzione dei profili di rischio Rvita, Rbeni ed Rambiente, secondo le indicazioni capitolo G.3 della norma.

Terminata la valutazione del rischio, la progettazione della sicurezza antincendio si prevede:

- a. adozione di tutte le misure antincendio che compongono la strategia antincendio per contrastare tale rischio di incendio;
- b. attribuzione dei livelli di prestazione per ciascuna misura antincendio;
- c. selezione delle soluzioni progettuali più adatte alla natura ed alla tipologia d'attività.

Per ogni livello di prestazione di ciascuna misura antincendio sono previste diverse soluzioni progettuali che devono garantire il raggiungimento del livello di prestazione richiesto.

Sono definite tre tipologie di soluzioni progettuali:

- a. soluzioni conformi;
- b. soluzioni alternative;
- c. soluzioni in deroga.

Applicazione di soluzioni conformi

Il progettista che fa ricorso alle le soluzioni conformi non è obbligato a fornire ulteriori valutazioni tecniche per dimostrare il raggiungimento del collegato livello di prestazione.

Le soluzioni conformi sono solo quelle proposte nei pertinenti paragrafi della varie parti della sezione Strategia antincendio.

Applicazione di soluzioni alternative

Il progettista può fare ricorso alle soluzioni alternative proposte nei pertinenti paragrafi della sezione Strategia antincendio.

Il progettista che fa ricorso alle soluzioni alternative è tenuto a dimostrare il raggiungimento del collegato livello di prestazione, impiegando uno dei metodi di progettazione della sicurezza

antincendio ammessi per ciascuna misura antincendio

La tabella G.2-1 elenca i metodi per la progettazione della sicurezza antincendio impiegabili per:

- a. la verifica delle soluzioni alternative al fine di dimostrare il raggiungimento del collegato livello di prestazione;
- b. la verifica del livello di prestazione attribuito alle misure antincendio al fine di dimostrare il raggiungimento dei pertinenti obiettivi di sicurezza antincendio.

Metodi	Descrizione e limiti di applicazione
Applicazione di norme o documenti tecnici	Il progettista applica norme o documenti tecnici adottati da organismi europei o internazionali, riconosciuti nel settore della sicurezza antincendio. Tale applicazione, fatti salvi gli obblighi connessi all'impiego di prodotti soggetti a normativa comunitaria di armonizzazione e alla regolamentazione nazionale, deve essere attuata nella sua completezza, ricorrendo a soluzioni, configurazioni e componenti richiamati nelle norme o nei documenti tecnici impiegati, evidenziandone l'idoneità, per ciascuna configurazione considerata, in relazione ai profili di rischio dell'attività.
Applicazione di prodotti o tecnologie di tipo innovativo	L'impiego di prodotti o tecnologie di tipo innovativo, frutto della evoluzione tecnologica ma sprovvisti di apposita specifica tecnica, è consentito in tutti i casi in cui l'idoneità all'impiego possa essere attestata dal progettista, in sede di verifica ed analisi sulla base di una valutazione del rischio connessa all'impiego dei medesimi prodotti o tecnologie, supportata da pertinenti certificazioni di prova riferite a: <ul style="list-style-type: none">• norme o specifiche di prova nazionali;• norme o specifiche di prova internazionali;• specifiche di prova adottate da laboratori a tale fine autorizzati.
Ingegneria della sicurezza antincendio	Il progettista applica i metodi dell'ingegneria della sicurezza antincendio, secondo procedure, ipotesi e limiti indicati nel presente documento, in particolare nei capitoli M.1, M.2 e M.3, e secondo le procedure previste dalla normativa vigente.

Tabella G.2-1: Metodi ordinari di progettazione della sicurezza antincendio

Applicazione di soluzioni in deroga

Se non possono essere efficacemente applicate né le soluzioni conformi, né le soluzioni alternative, il progettista può ricorrere al procedimento di deroga secondo le procedure previste dalla normativa vigente.

Il progettista che sceglie le soluzioni in deroga è tenuto a dimostrare il raggiungimento dei pertinenti obiettivi di prevenzione incendi, impiegando uno dei metodi di progettazione della sicurezza antincendio.

Tutte le disposizioni del presente documento, incluse le regole tecniche verticali, possono diventare oggetto di procedimento di deroga.

La tabella seguente elenca i metodi per la progettazione della sicurezza antincendio impiegabili per la verifica di soluzioni in deroga al fine di dimostrare il raggiungimento dei pertinenti obiettivi di prevenzione incendi.

Metodi	Descrizione e limiti di applicazione
Ingegneria della sicurezza antincendio	Il progettista applica i metodi dell'ingegneria della sicurezza antincendio impiegando ipotesi e limiti previsti dalla regola dell'arte nazionale ed internazionale, secondo le procedure di cui alla normativa vigente.
Prove sperimentali	Il progettista esegue prove sperimentali in scala reale o in scala adeguatamente rappresentativa, finalizzata a riprodurre ed analizzare dal vero i fenomeni chimico-fisici e termodinamici che caratterizzano la problematica oggetto di studio o valutazione avente influenza sugli obiettivi di prevenzione incendi. Le prove sperimentali sono condotte secondo protocolli condivisi con la Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. Le prove sono svolte alla presenza di rappresentanza qualificata del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco su richiesta del responsabile dell'attività. Le prove devono essere opportunamente documentate. In particolare i rapporti di prova dovranno definire in modo dettagliato le ipotesi di prova ed i limiti di utilizzo dei risultati. Tali rapporti di prova, ivi compresi filmati o altri dati monitorati durante la prova, sono messi a disposizione del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.
Analisi e progettazione secondo giudizio esperto	L'analisi secondo giudizio esperto è fondata sui principi generali di prevenzione incendi e sul bagaglio di conoscenze del progettista esperto del settore della sicurezza antincendio.

La possibilità di applicazione in deroga è mediata da precise metodologie, che consentono al professionista di individuare le migliori soluzioni alternative sulla base di una metodologia riconosciuta.

Progettazione antincendio delle attività normate

Per le attività normate, secondo le indicazioni della regola tecnica orizzontale e della specifica regola tecnica verticale, la valutazione del rischio di incendio è implicitamente effettuata dal normatore, attraverso la definizione, nella regola tecnica verticale, dei profili di rischio e dei livelli di prestazione caratteristici dell'attività.

Pertanto la valutazione del rischio di incendio da parte del progettista è limitata ai restanti aspetti peculiari e specifici dell'attività oggetto di regola tecnica verticale.

I livelli di prestazione da garantire per ciascuna misura antincendio sono determinati, nella regola tecnica verticale, in funzione di parametri oggettivi (es. numero degli occupanti, quota dei piani, quantità di sostanze e miscele pericolose, ecc.). In mancanza, devono essere attribuiti secondo i criteri previsti per le attività non normate.

Nelle regole tecniche verticali possono essere descritte eventuali soluzioni progettuali complementari o sostitutive di quelle conformi dettagliate nella sezione Strategia antincendio, oppure semplici prescrizioni aggiuntive, specifiche per la tipologia di attività.

Appare, pertanto, consigliabile il passaggio tra l'utilizzo tradizionale della normativa ed un approccio, sicuramente più evoluto, prevista nel d.m. 3 agosto 2015 che prevede un migliore ventaglio di possibilità e metodologie di applicazione

Corte di Cassazione – IV Sezione Penale - Sentenza 8119/2017

Il datore di lavoro pubblico per la sicurezza individuato non necessita di delega di funzioni

(Aldo Monea, Il Sole 24 ORE – Quotidiano del Condominio, 2 marzo 2017)

Un dipendente comunale, impegnato presso l'area ecologica, s'infortuna, mentre accede in una zona in cui si svolge attività di smaltimento di materiali ferrosi a cura di una ditta che ne ha assunto l'appalto, e riporta lesioni guaribili in oltre 40 giorni.

In primo grado, condannato il responsabile del servizio

Per il reato di lesioni colpose con violazione delle norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro è incriminato il responsabile del servizio lavori pubblici manutenzione patrimonio e servizi ambientali. In particolare, gli è contestato di non aver curato la compilazione del documento di valutazione dei rischi da interferenze (Duvri), omettendo così di prevedere cautele e misure volte a evitare l'accesso di persone all'area ecologica durante le operazioni di carico di materiali da smaltire.

In appello, confermata la condanna come datore per la sicurezza

La Corte conferma la condanna, considerando il responsabile quale datore di lavoro per la sicurezza. Il documento fondamentale considerato è una determina dirigenziale del 2008 in cui gli venivano attribuite funzioni comportanti impegni di spesa e gestione del personale. Peraltro, anche il Duvri consegnato all'Asl cinque mesi dopo l'infortunio (documento che, essendo tardivamente pervenuto e, inoltre, sprovvisto di data, è stato ritenuto inesistente all'epoca del fatto) era stato sottoscritto dallo stesso responsabile, quale datore di lavoro, in ottemperanza all'art. 26 del Dlgs 81/2008.

Il ricorso in cassazione

Il responsabile ricorre presso la Corte suprema contro la sentenza d'appello, denunciando la violazione di legge e il vizio di motivazione proprio in relazione al riconoscimento della posizione datoriale. Contesta anche che, essendo funzionario comunale, non poteva ricoprire il ruolo di datore di lavoro che, secondo la sua tesi, nell'ambito del Comune spetta al Sindaco. Il ricorrente, inoltre, evidenzia di non aver mai ricevuto una delega con i requisiti di cui al Dlgs 81/2008.

La nozione legislativa di datore

È da ricordare che la nozione giuridica di datore di lavoro pubblico è fissata dall'art. 2, comma 1, lett. b), del Dlgs 81/2008 secondo cui, nelle pubbliche amministrazioni ivi compresi i comuni, datore di lavoro è il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, qualora (la legge parla di "nei soli casi in cui quest'ultimo") sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni, tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali è svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa.

L'interpretazione dei giudici di Piazza Cavour

1 La nozione di datore è "in linea" con la separazione tra indirizzo e gestione

La sentenza n. 8119/2017 in esame, della quarta sezione penale della Cassazione, evidenzia come la nozione legislativa non faccia che confermare il principio di separazione fra funzioni di indirizzo politico e di gestione negli enti locali, ormai invalso da tempo nel nostro sistema e recepito, oltre che dal già citato Dlgs 165/2001, anche dall'art. 107 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Dlgs 267/2000

2. La "forza giuridica" dell'atto di individuazione

La Cassazione chiarisce, inoltre, un altro interessante profilo giuridico: dato il sistema di separazione fra le due distinte forme di responsabilità, politica e gestionale, non può sorgere questione circa la sussistenza o meno, in capo al dirigente o al funzionario comunale titolare di poteri di gestione e d'impegno di spesa, di una delega di funzioni sul modello e per le finalità di cui all'art. 16 del Dlgs 81/2008. Tale delega, continua la Cassazione, ha rilievo solo nelle realtà aziendali e privatistiche, laddove il soggetto destinatario di compiti e funzioni propri del datore di lavoro sia, per ciò stesso, soggetto distinto dal datore di lavoro medesimo. Invece, nell'ambito del modello organizzativo tipizzato dalla legge, con riguardo all'amministrazione comunale, il responsabile ricorrente era stato individuato, con uno specifico atto, quale soggetto cui erano state conferite funzioni specifiche comprensive dell'esercizio di poteri decisionali e di spesa (nei termini esplicitamente previsti dal citato art. 2, comma 1, lett. b), del Dlgs 81/2008) e assumeva perciò, ope legis, la corrispondente posizione datoriale.

La distinzione tra individuazione e delega di funzioni

Infine, alla luce di una precedente decisione (sez. IV n. 22415/2015) chiarisce anche che l'atto di individuazione, emanato ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b), del Dlgs 9 aprile 2008 n. 81, ha l'effetto di trasferire al dirigente pubblico tutte le funzioni datoriali, ivi comprese quelle non delegabili, il che rende non assimilabile detto atto alla delega di funzioni disciplinata dall'art. 16 del medesimo decreto. Ciò in quanto, con il suddetto atto d'individuazione, il soggetto depositario di poteri gestionali e di spesa assume ex lege la qualifica datoriale.

La decisione

La Suprema corte, con la pronuncia n. 8119 del 20 febbraio scorso, di conseguenza, stabilisce che la compilazione del documento di valutazione dei rischi interferenziali (compito assegnato al datore di lavoro dall'art. 26, comma 3, del decreto 81/2008 e ricompreso fra gli obblighi datoriali connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione) incombeva sul responsabile che è stato condannato dai giudici di merito. È, dunque, da considerarsi corretta l'interpretazione della Corte territoriale e, pertanto, sono state lette correttamente le norme, individuando in quel soggetto, il responsabile della contestata condotta omissiva.

Il ricorso del responsabile è inammissibile, perché manifestamente infondato. Ne consegue la sua condanna al pagamento delle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Rassegna normativa

(G.U. 6 marzo 2017, n. 54)



ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE COMUNICATO

Adozione del regolamento «Affidamento aeroporti demaniali per l'aviazione generale» Edizione 1, emendamento 1.

(G.U. 17 febbraio 2017, n. 40)

ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE COMUNICATO

Adozione del regolamento «Mezzi aerei a pilotaggio remoto» Edizione 2, emendamento 2.

(G.U. 17 febbraio 2017, n. 40)

ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE COMUNICATO

Adozione del regolamento «Requisiti per il personale addetto alla fornitura dei servizi meteorologici per la navigazione aerea» Edizione 2.

(G.U. 17 febbraio 2017, n. 40)

ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE COMUNICATO

Adozione del regolamento «Regole dell'Aria Italia» Edizione 3

(G.U. 17 febbraio 2017, n. 40)

ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE COMUNICATO

Adozione del regolamento «Infrastrutture a servizio dell'attività HEMS» Edizione 1

(G.U. 17 febbraio 2017, n. 40)

ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE COMUNICATO

Abrogazione del regolamento «Impianto di prevenzione delle collisioni in volo - ACAS II»

(G.U. 17 febbraio 2017, n. 40)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI COMUNICATO

Idoneità dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro all'espletamento delle

attività del modulo «Sorveglianza del servizio interno di ispezione».
(G.U. 23 febbraio 2017, n. 45)

LEGGE 27 febbraio 2017, n. 19

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l'esercizio di deleghe legislative.
(G.U. 28 febbraio 2017, n. 49, S.O., n. 49)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 21 febbraio 2017

Modalità per il rilascio dell'autorizzazione all'iscrizione nel registro delle navi adibite alla navigazione internazionale.
(G.U. 1 marzo 2017, n. 50)

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 21 febbraio 2017

Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di autorimessa.
(G.U. 3 marzo 2017, n. 52)



Ambiente

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 29 dicembre 2016

Individuazione dei prezzi unitari massimi di alcune produzioni agricole, delle strutture aziendali, dei costi di smaltimento delle carcasse animali applicabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato e per l'adesione ai fondi di mutualizzazione nell'anno 2017.
(G.U. 17 febbraio 2017, n. 40)

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

COMUNICATO

Revoca dei decreti di individuazione delle associazioni di protezione ambientale, ai sensi dell'articolo 13, legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni ed integrazioni.
(G.U. 20 febbraio 2017, n. 42)

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 29 dicembre 2016, n. 266

Regolamento recante i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità di rifiuti organici ai sensi dell'articolo 180, comma 1-octies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, così come introdotto dall'articolo 38 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.
(G.U. 23 febbraio 2017, n. 45)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 febbraio 2017

Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 19 novembre 2016 nel territorio del Comune di Licata in Provincia di Agrigento e nei giorni 24 e 25 novembre 2016 nel territorio delle Province di Agrigento e Messina.
(G.U. 23 febbraio 2017, n. 45)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 febbraio 2017

Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016, il 26 e il 30 ottobre 2016, il 18 gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017.

(G.U. 23 febbraio 2017, n. 45)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE**ORDINANZA 16 febbraio 2017**

Interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato il territorio delle Regioni Lazio, Marche e Umbria a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017. (Ordinanza n. 437).

(G.U. 23 febbraio 2017, n. 45)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE**ORDINANZA 16 febbraio 2017**

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016.

(Ordinanza n. 438).

(G.U. 23 febbraio 2017, n. 45)

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**DECRETO 16 febbraio 2017**

Fissazione del termine per la presentazione delle domande d'accesso ai contributi per l'acquisto da parte di piccole e medie imprese di impianti, macchinari e attrezzature finalizzati alla realizzazione di investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti.

(G.U. 27 febbraio 2017, n. 48)

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**DECRETO 7 dicembre 2016**

Modificazioni al decreto 19 aprile 2013 recante «Contributi per i costi ambientali di ripristino dei luoghi a valere sul Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti», relative alla proroga del termine di presentazione della documentazione.

(G.U. 28 febbraio 2017, n. 49)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI**DECRETO 17 gennaio 2017**

Aggiornamento degli allegati 6 e 13 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, recante: «Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88».

(G.U. 3 marzo 2017, n. 52)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI**DECRETO 20 febbraio 2017**

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Lazio il 6 novembre 2016.

(G.U. 3 marzo 2017, n. 52)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE ORDINANZA
22 febbraio 2017**

Ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate al superamento della situazione di criticità derivante dagli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni 5 e 6 marzo 2015 hanno colpito il territorio della Regione Molise. (Ordinanza n. 439).

(G.U. 3 marzo 2017, n. 52)

**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 15 febbraio 2017**

Disposizioni in materia di rifiuti di prodotti da fumo e di rifiuti di piccolissime dimensioni.

(G.U. 6 marzo 2017, n. 54)

Punto Norme

IL PUNTO SULLE NORME PUBBLICATE

Riepiloghiamo nel seguito le norme pubblicate nel corso del mese di febbraio dalle Commissioni UNI più di interesse per il settore antincendio.

UNI – Protezione attiva contro gli incendi

- UNI CEI EN 16763:2017 Servizi per i sistemi di sicurezza antincendio e i sistemi di sicurezza

Scopri le linee guida UMAN



Visita www.uman.it

L'Esperto risponde

■ LA SPESA PER L'ANTINCENDIO PUÒ ESSERE DEL CONDUTTORE

D. *I lavori di aggiornamento idrici per ottenere il rinnovo del certificato di prevenzione incendi di un immobile adibito ad hotel competono al locatore o al locatario?*

R. Preliminare ad una corretta risposta al quesito è l'esame del contratto, per comprendere se detti lavori siano posti o meno a carico del conduttore. In via generale, si richiama la decisione della Corte di Cassazione (sentenza 13761 del 2008) che ha sancito che gli obblighi previsti a carico del locatore dagli articoli 1575 e 1576 del Codice civile non comprendono l'esecuzione di opere di modifica o trasformazione della cosa locata, anche se imposte da disposizioni di legge o dell'autorità sopravvenute alla consegna, per rendere la cosa stessa idonea all'uso convenuto.

La contraria opinione comporterebbe trasmodamento dell'obbligo manutentivo in quello di imputazione, con sopportazione di oneri di spese non previste. La Corte di cassazione ha pure affermato che l'inidoneità dell'immobile all'esercizio di una determinata attività commerciale o industriale, per il quale è stato locato, non può costituire valida ragione per pretendere che il locatore operi trasformazione della cosa, onere che per legge non fa carico al locatore stesso (Cassazione 7 marzo 2001, n. 3341). Se le opere da effettuare per ottenere il rinnovo del certificato di prevenzione incendi appartengono al genere sopra indicato, comportando interventi che andrebbero a modificare le strutture originarie del bene, tale obbligo non può essere posto a carico del locatore.

(Luca Stendardi, Il Sole 24 ORE – L'Esperto Risponde, 6 marzo 2017)

■ L'AUTISTA DI SCUOLABUS VA ADDESTRATO PER EMERGENZE

D. *Sono un dipendente comunale con la mansione di autista di scuolabus. Né io né l'accompagnatrice che si trova sullo scuolabus (quest'ultima dipendente di una cooperativa) abbiamo mai fatto i corsi riguardanti le procedure antincendio e di primo soccorso. Essendo lo scuolabus dotato sia di estintori che di cassette di primo soccorso, chiedo se per me è obbligatorio effettuare i suddetti corsi e se, qualora il datore di lavoro non me li facesse effettuare, potrei essere sanzionato, e in che modo. Oppure, nel caso descritto, verrebbe sanzionato solo il datore di lavoro?*

R. L'articolo 18, comma 1, lettera b, del Dlgs 81/2008 obbliga il datore di lavoro a designare i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque,

di gestione dell'emergenza. Il mancato adempimento di tale obbligo è sanzionato a carico del datore di lavoro.

Nella situazione descritta dal lettore, vista la particolare attività espletata (non si è in un plesso scolastico ma ci si trova "in itinere"), è necessario che il personale presente, in caso di principio d'incendio o di emergenza sanitaria che si può verificare a bordo dello scuolabus, sia in grado d'intervenire prontamente. Pertanto, è necessario che il datore di lavoro provveda a far formare e addestrare tale personale, al fine di poter effettuare gli interventi in caso d'emergenza (incendio e primo soccorso).

(Carmelo G. Catanoso, Il Sole 24 ORE – L'Esperto Risponde, 27 febbraio 2017)

■ **IL GIARDINO DI PROPRIETÀ NON È SOGGETTO A VINCOLI**

D. Sono proprietario di un appartamento con giardino ad uso esclusivo da oltre 10 anni. Quando il costruttore ha richiesto l'autorizzazione antincendio ai vigili del fuoco, gli è stata concessa, perché l'uscita antincendio sbucava correttamente fuori dall'area garage. Successivamente, il costruttore ha delimitato i giardini ad uso esclusivo e l'uscita ora sbuca nel giardino di un condomino. Ora l'amministratore, che sta provvedendo al rinnovo del permesso antincendio, vorrebbe privarmi di un pezzetto di giardino per creare un vialetto comunicante con il giardino del mio vicino dove è ubicata la porta antincendio.

Faccio presente che non vi sono altri giardini comunicanti con quello del mio vicino e si dovrebbe quindi passare per forza di cose dal mio. L'amministratore può obbligarmi a farlo? Posso essere risarcito?

R. Il giardino di proprietà individuale non può, senza il consenso del proprietario, essere espropriato o assoggettato a servitù, sia pure per consentire il rinnovo del nulla osta antincendio condominiale.

Oltretutto, per l'esproprio e/o le servitù è richiesta una delibera dell'assemblea posto che, anche in materia di servitù per l'installazione di tubi od altro a carico della proprietà individuale, deve essere corrisposta una indennità, a norma dell'articolo 1053. Il lettore può peraltro dare in locazione, a tempo determinato o indeterminato, una porzione del proprio giardino, a fronte di un canone annuo.

(Silvio Rezzonico, Il Sole 24 ORE – L'Esperto Risponde, 27 febbraio 2017)

Calendario

Gli eventi e gli incontri UMAN da marzo a giugno 2017

QUANDO	DOVE	COSA
<i>8 marzo</i>	Rho – Fiera Milano	Convegno “Sistemi di sicurezza di protezione dal fuoco”
<i>19 giugno</i>	Firenze (sede da confermare)	Seminario Manutenzioni Antincendio
<i>20 giugno</i>	Firenze (sede da confermare)	SICURTECH Village

Calendario

Gli appuntamenti formativi-informativi da marzo ad aprile 2017

39

QUANDO	DOVE	COSA
9 marzo	MB (Legnano)	Corso propedeutico certificazione della figura professionale del tecnico-manutentore estintori
17 marzo	MB (Legnano)	Corso propedeutico certificazione della figura professionale del tecnico-manutentore porte tagliafuoco
10 aprile	UNIVERSO (Martinsicuro)	Corso propedeutico certificazione della figura professionale del tecnico-manutentore reti idranti
11-12 aprile	UNIVERSO (Martinsicuro)	Corso propedeutico certificazione della figura professionale del tecnico-manutentore stazioni di pompaggio
13 aprile	UNIVERSO (Martinsicuro)	Corso propedeutico certificazione della figura professionale del tecnico-manutentore estintori
14 aprile	UNIVERSO (Martinsicuro)	Corso propedeutico certificazione della figura professionale del tecnico-manutentore porte tagliafuoco
10 aprile	UNIVERSO (Martinsicuro)	Corso propedeutico certificazione della figura professionale del tecnico-manutentore reti idranti



GRUPPO **24** ORE

Proprietario ed Editore: Il Sole 24 Ore S.p.A.

Sede legale e amministrazione: Via Monte Rosa 91- 20149 Milano

Redazione: Redazioni Editoriali Professionisti e Aziende - Direzione Publishing - Roma

© 2017 Il Sole 24 ORE S.p.a.

Tutti i diritti riservati.

È vietata la riproduzione anche parziale e con qualsiasi strumento.

I testi e l'elaborazione dei testi, anche se curati con scrupolosa attenzione, non possono comportare specifiche responsabilità per involontari errori e inesattezze.